



Bruxelles, 4 novembre 2016
(OR. en)

14010/16

ECOFIN 1003	EDUC 352
CODEC 1582	SOC 668
POLGEN 132	EMPL 457
COMPET 561	EF 331
RECH 305	AGRI 589
ENER 371	TELECOM 216
TRANS 410	UEM 355
ENV 693	JAI 901

NOTA

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: delegazioni

Oggetto: ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

- Testo di compromesso della presidenza

Si allega, per le delegazioni, il primo testo di compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto**, le soppressioni con (...).

ALLEGATO

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Allegato

1) La sezione 2 è così modificata:

a) (...)

b) alla lettera c), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell'ottica di conseguire un obiettivo complessivo di almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell'ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione, nonché un accesso potenziato agli investimenti per le entità che hanno più di 3 000 dipendenti.";

2) nella sezione 3, è aggiunta la lettera d):

"d) la presenza di una o più delle seguenti caratteristiche dovrebbe portare, di norma, a classificare un'operazione come attività speciale:

- la subordinazione in relazione ad altri prestatori, tra cui banche nazionali di promozione e prestatori privati;
- la partecipazione in strumenti di condivisione del rischio in cui la posizione assunta dalla BEI la espone a livelli di rischio elevati;

- l'esposizione a rischi specifici, quali tecnologie non testate, dipendenza da nuove controparti, senza esperienza o ad alto rischio, strutture finanziarie o rischi che sono nuovi per la BEI, per il settore o per la zona geografica in questione;
- le caratteristiche connesse al capitale, quali pagamenti legati al risultato; o
- altri aspetti caratterizzanti (...), **quali rischio di controparte, sicurezza limitata e ricorso esclusivo ad attivi dei progetti per il rimborso**, che determinano un aumento dell'esposizione al rischio di credito;"

3) nella sezione 5, è aggiunta la frase seguente:

"Il quadro di valutazione è reso pubblico non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'UE, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili.";

4) La sezione 6 è così modificata:

a) la lettera b) è così modificata:

i) al primo trattino, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"Per quanto riguarda le operazioni su titoli di debito, la BEI o il FEI svolge la propria valutazione standard del rischio, comprendente il calcolo della probabilità di default e del tasso di recupero. In base a tali parametri la BEI o il FEI procede a quantificare il rischio di ciascuna operazione.";

ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Ciascuna operazione su titoli di debito è classificata in base al rischio (Transaction Loan Grading) per mezzo del sistema della BEI o del FEI di classificazione dei prestiti.";

iii) al terzo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I progetti devono essere economicamente e tecnicamente sostenibili e i finanziamenti della BEI devono strutturarsi in modo tale da essere conformi a principi bancari solidi e ai principi della gestione dei rischi di livello elevato stabiliti dalla BEI o dal FEI negli orientamenti interni.";

b) la lettera c) è così modificata:

i) al primo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Per determinare se un'operazione presenta rischi di tipo azionario (o meno), indipendentemente dalla sua forma giuridica e nomenclatura, ci si basa sulla valutazione standard della BEI o del FEI.";

ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Le operazioni di tipo azionario della BEI sono eseguite in conformità delle norme e procedure interne della BEI o del FEI.";

5) nella sezione 7, alla lettera c), la parola "iniziale" è soppressa;

- 6) La sezione 8 è così modificata:
- a) nella seconda frase del primo paragrafo, la parola "iniziale" è soppressa;
 - b) nella prima frase della lettera a), la parola "iniziale" è soppressa;
 - c) nella prima frase della lettera b), la parola "iniziale" è soppressa.
-